



COPIA

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO

DELIBERAZIONE N. 10/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE IUC – COMPONENTE TARI.

L'anno duemilaDICIOTTO addì TREDICI del mese di MARZO alle ore 21,20 nella Residenza Comunale.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

		presente	assente
1	COLLETTI Gianluca	Si	No
2	CAMURATI Gabriella	Si	No
3	PELLOTTIERI Stefano Mario	Si	No
4	SCAGLIONE Valentina	Si	No
5	LUCATO Giordano	Si	No
6	D'AGOSTINO Alessia Gabriella	Si	No
7	BRISONE Luigi	Si	No
8	ORNATO Carmelino	Si	No
9	BISCALDI Saverio	SI	No
10	SOMMA Giulia	Si	No
11	MAGRI Andrea	Si	No

Presiede il Presidente del Consiglio, Sig. Luigi BRISONE, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Stefania MARRAVICINI, con le funzioni previste dall'art.97, comma 4/a del D.Lgsvo 18/8/2000 n.267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2014 del 30/6/2014 con la quale veniva approvato il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) e la successiva deliberazione n.3/2016 del 23/4/2016 di modifica all'articolo 19 del regolamento;

RITENUTO opportuno in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta al Comune adeguare alcuni articoli del soprarichiamato Regolamento;

VISTO l'allegato I, parte integrante e sostanziale della presente, come predisposto dal Responsabile Servizio Tributi, in cui sono riportate le modifiche da apportare al Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti la Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il Decreto del 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 per gli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 pubblicato sulla GU n.38 del 15-2-2018.

ACQUISITI e riportati in calce il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tributi e il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147 bis TUEL;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, Rag.Gianni D'Adamo allegato in originale alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.II);

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”*;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 11 VOTANTI N. 11 ASTENUTI N. 0
VOTI A FAVORE N. 11
VOTI CONTRARI N. 0

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche da apportare al vigente Regolamento comunale per la disciplina sui rifiuti (TARI) come riportate nell'allegato I, parte integrante e sostanziale della presente;
3. di modificare pertanto il vigente Regolamento comunale per la disciplina sui rifiuti (TARI), come da All.I;
4. di dare atto che dette modifiche sono da intendersi vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2018 e che eventuali norme regolamentari in contrasto sono pertanto da intendersi abrogate;
5. di dare atto altresì che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia;
6. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, della presente deliberazione e di copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei modi e nei termini stabiliti dalle norme vigenti;
7. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi affinché adotti tutti gli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresa la pubblicazione della stessa:
 - sul sito internet del Comune: www.comune.quattordio.al.it - Sezione Tributi;
 - all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 11 VOTANTI N. 11 ASTENUTI N. 0
VOTI A FAVORE N. 11
VOTI CONTRARI N. 0

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ARTT.49 E 147 BIS TUEL

Ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.
Castelletto Monferrato, 13/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.to Rag.Daniela Intorcia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ARTT. 49 E 147 BIS TUEL

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.
Castelletto Monferrato, 13/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag.Daniela Intorcia

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Brisone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Stefania Marravicini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della Legge 18/6/2009 n.69) dal giorno 11/04/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 26/04/2018

Dalla Residenza Comunale, li 11/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Stefania Marravicini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma D.Lgs267/00 e s.m.i.

XX Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. il 13/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Stefania Marravicini

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Castelletto Monferrato, li 11/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Stefania Marravicini

ALLEGATO I

Testo vigente	Testo modificato
<p>Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</p> <p>1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. <p>2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.</p> <p>3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p>	<p>Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</p> <p>1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete di cui all'art. 4, comma 4;b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. <p>2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.</p> <p>3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p>
<p>Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche</p> <p>1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata sulla base della superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza e del numero degli occupanti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.</p> <p>2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.</p> <p>3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.</p>	<p>Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche</p> <p>1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata sulla base della superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza e del numero degli occupanti.</p> <p>2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.</p> <p>3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata come da art. 26.</p> <p>4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel</p>

ALLEGATO I

<p>4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di DUE un'unità Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.</p> <p>5. Per le utenze domestiche condotte da iscritti AIRE si assume come numero degli occupanti quello risultante dall'anagrafe aire</p> <p>5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.</p> <p>6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito l'effettiva dimora in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.</p> <p>7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p> <p>8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.</p> <p>9. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.</p>	<p>Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di DUE un'unità Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.</p> <p>5. Per le utenze domestiche condotte da iscritti AIRE si assume come numero degli occupanti quello risultante dall'anagrafe aire</p> <p>6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito l'effettiva dimora in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Si applica la riduzione di cui all'art. 19, comma 1</p> <p>7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p> <p>8. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante dall'anagrafe comunale comprensivo delle variazioni anagrafiche fino al giorno di emissione del ruolo o, per le nuove utenze, alla data di apertura della pratica. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.</p> <p>9. E' facoltà dell'Ente aggiornare il ruolo successivamente all'emissione dello stesso per adeguarlo alle variazioni anagrafiche d'ufficio o a seguito di comunicazione dell'utente di cui all'art. 26.</p> <p>10. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.</p>
<p>Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.</p> <p>1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.</p>	<p>Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.</p> <p>1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.</p> <p>2. La somma delle riduzioni e/o agevolazioni non può superare l'80% ad esclusione dei casi in cui si verifica di cui all'art. 19, comma 1, lettera e a) e c).</p>
	<p>Art. 25. Agevolazioni.</p> <p>1. Si applica l'agevolazione del 10% per tutte le abitazioni e relative pertinenze in cui abbiano stabilito residenza anagrafica nucleo familiare in cui tutti i componenti abbiano un'età uguale o superiore a 70 anni come risultante dall'anagrafe comunale al primo gennaio di ogni anno di imposizione.</p> <p>2. Qualora nell'immobile soggetto d'imposta risultino presenti più nuclei famigliari di cui almeno uno non soddisfi le condizioni di cui al comma 1, l'agevolazione non è applicabile.</p> <p>3. L'agevolazione di cui ai commi precedenti non si applica in abitazioni occupate da unico soggetto ospitato per più di sei mesi all'anno in case di riposo o altre analoghe strutture di ricovero di cui all'art.19 comma 1 lett.c)</p> <p>4. Si applica l'agevolazione del 10% per tutte le abitazioni e relative pertinenze in cui abbiano stabilito residenza anagrafica nucleo familiare in cui sia presente un infante di età inferiore a 3 anni al 1 gennaio di ogni anno di imposizione.</p> <p>5. L'agevolazione di cui al comma 1 e 4 si applica esclusivamente all'abitazione e relative pertinenze in cui è stabilita la residenza anagrafica.</p>

Avendo inserito l'articolo 25 "Agevolazioni" gli articoli successivi slittano di un numero per cui l'articolo 25 del vigente regolamento "Obbligo di dichiarazione" diventa l'articolo 26 e così via

ALLEGATO I

Testo vigente:

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

Testo modificato:

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club
22. Pizzerie da asporto
23. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta